

BVGer C-657/2019 vom 23. Dezember 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-657_2019

FR: TAF C-657/2019 du 23 décembre 2019

IT: TAF C-657/2019 del 23 dicembre 2019

Regeste

Rendite

Erwägungen

E. 1

Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

E. 2.2

Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 3

Oggetto del contendere è la data a partire dalla quale le rate arretrate della rendita di vecchiaia sono dovute, e meglio se è corretto ritenere - come indicato dall'amministrazione - che il diritto è sorto il 1° febbraio 2005, ma che le rate dovute fino al 31 marzo 2013, vadano considerate perente, oppure se tali prestazioni siano dovute a causa di una mancata informazione da parte dell'amministrazione in relazione ai diritti pensionistici dell'interessato.

E. 4.1

Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se interviene un cambiamento delle disposizioni legali durante il periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie norme per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 4.2

Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea e risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e il relativo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

E. 4.2.1

L'Allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), come pure al corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento [CEE] n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento [CEE] n. 1408/71, con le relative modifiche [RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845]), entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012. Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento [CEE] n. 1408/71), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento [CEE] n. 1408/71).

E. 4.2.2

L'Allegato II ALC è stato modificato il 1° aprile 2012 (decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). La nuova versione prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso Allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 cap. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 cap. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'Allegato II sono, in particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il Regolamento d'applicazione (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11; di seguito: Regolamento n. 987/2009), che hanno sostituito a partire dal 1° aprile 2012 il Regolamento (CEE) n. 1408/71 e il Regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 ai quali occorre comunque riferirsi quando ne viene fatta menzione nel Regolamento (CE) n. 883/2004 o nel Regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si

tratta di casi verificatisi in passato (LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, pag. 183). Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

E. 4.3

Trattandosi di una rendita di vecchiaia, l'evento che produce conseguenze giuridiche è di norma il compimento del 65esimo anno di età, intervenuto il 26 gennaio 2005 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Nel caso in esame, tuttavia, il fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è - anche - la domanda di prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS, la LPGA, nonché le norme di diritto europeo citate nel tenore in vigore al pensionamento, alla presentazione della domanda ed eventuali modifiche intervenute prima della decisione impugnata.

E. 5

Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione su opposizione impugnata, in concreto il 3 gennaio 2019. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 6.1

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 cpv. 1 LAVS). Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendita completa agli assicurati che hanno un periodo contributivo completo e di rendita parziale a quelli che hanno un periodo di contributo incompleto (art. 29 cpv. 2 LAVS).

E. 6.2

Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita dall'art. 21 cpv. 1 LAVS e si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

E. 6.3

Nel caso concreto, avendo il ricorrente compiuto il 65esimo anno di età il 26 gennaio 2005, il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° febbraio 2005.

E. 7.1

Va tuttavia rilevato che le prestazioni dell'assicurazione sociale non vengono assegnate, di principio, se non a seguito di una specifica richiesta dell'assicurato. In altre parole, chi omette di annunciare la propria pretesa non potrà beneficiare delle prestazioni a cui avrebbe di per sé diritto secondo le pertinenti disposizioni legali (DTF 101 V 261 consid. 2; cfr. anche Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de

l'assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, N. 2812 p. 771 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Colui che rivendica una prestazione deve quindi annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (art. 29 cpv. 1 LPGA). Una domanda di prestazioni sussiste nella misura in cui risulta evidente che l'assicurato, attraverso il proprio annuncio all'assicuratore, ha manifestato la chiara volontà di richiedere delle prestazioni (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. ed. 2015, ad art. 29, N. 12-14, pag. 458). Secondo l'art. 29 cpv. 3 LPGA, se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio. La disposizione regola quindi due distinte eventualità: da un lato la domanda non conforme alle esigenze formali previste dalla legge interessata, dall'altro la trasmissione a un "servizio incompetente" ai sensi dell'art. 30 e 39 cpv. 2 LPGA (Kieser, Op. cit., ad art. 29, N. 45-49, pag. 463). Non è pertanto l'invio di un formulario nelle debite forme che è determinante per stabilire la data a cui far risalire gli effetti giuridici della domanda, quanto piuttosto il momento in cui il ricorrente ha chiaramente manifestato l'intenzione di beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione sociale. In tal senso, né la semplice domanda volta all'ottenimento del formulario per la richiesta di prestazioni, né una domanda di prestazioni espressa oralmente costituiscono un valido annuncio ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 LPGA (Kieser, Op. cit., ad art. 29, N. 12-14, pag. 458; cfr. anche sentenza del TAF C-2658/2010 del 20 aprile 2011 consid. 3.3).

E. 7.2

Giusta l'art. 67 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS; RS 831.101) il diritto alla rendita deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli art. 122 e seguenti OAVS un modulo di richiesta debitamente riempito (1a frase). A tal proposito sono legittimati a inoltrare la richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiativi, i fratelli e le sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani (2a frase).

E. 7.3

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 18 dicembre 1963 (RS 0.831.109.454.23, entrato in vigore il 1° settembre 1964 e tutt'ora in vigore), i cittadini italiani in Italia che aspirano ad una rendita dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell'INPS. Le domande di rendite che fossero indirizzate ad un altro organismo italiano devono essere trasmesse a tale sede (1° paragrafo). Quando una domanda è presentata ad un organismo svizzero corrispondente all'INPS, questo organismo trasmette la domanda alla sede competente dell'INPS comunicandole la data in cui essa è stata presentata; questa data è considerata come data di presentazione della domanda ai sensi della legislazione svizzera (2° paragrafo). La domanda deve essere redatta sul formulario messo a disposizione della Sede provinciale competente dell'INPS dalla Cassa svizzera. Le indicazioni fornite sul formulario devono, in quanto questo lo preveda, essere comprovate da documenti giustificativi (art. 5 cpv. 2). La sede provinciale competente dell'INPS appone la data di ricezione della domanda sulla domanda stessa, verifica, in quanto possibile, se essa è stata redatta completamente e se è corredata dei necessari documenti giustificativi e attesta, sempre sulla domanda, la validità

dei documenti ufficiali italiani allegati; quindi trasmette la domanda nonché i documenti giustificativi ed ogni altro allegato alla Cassa svizzera (art. 5 cpv. 3). A richiesta della Cassa svizzera di compensazione, la sede provinciale dell'INPS fornisce altre informazioni e attestati. La Cassa svizzera di compensazione conserva il diritto di chiedere direttamente notizie ai richiedenti, ai loro datori di lavoro o alle autorità italiane competenti (art. 5 cpv. 4).

E. 7.4

Senonché, l'art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. In maniera analoga gli art. 6-8 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cap. 1 Allegato II ALC (nella versione in vigore fino al 30 marzo 2012), dispongono che il Regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, fermo restando tuttavia la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'Allegato III del Regolamento (art. 7 cap. 2 lett. c del Regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del TF I 449/03 del 18 settembre 2003, consid. 2.2). Tali disposizioni sono state riprese anche dal Regolamento (CE) n. 883/2004 - che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 1408/71 dal 1° aprile 2012 - laddove all'art. 8 precisa che pur sostituendo, nel suo ambito di applicazione, ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri, talune disposizioni delle suddette convenzioni stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente Regolamento continuano ad applicarsi nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'Allegato II del Regolamento stesso. L'Allegato III, parte A, del Regolamento n. 1408/71 menziona, in ambito comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale concluse tra i singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del Regolamento. In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri l'Allegato III precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, come pure l'art. 9 par. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980. L'Allegato II del Regolamento (CE) 883/2004, dal canto suo, menziona unicamente l'art. 9 par. 1 della succitata convenzione. Nessuno dei due regolamenti contempla per contro il disposto dell'art. 5 dell'Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione relativa alla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 18 dicembre 1963 (cfr. consid. 7.3).

E. 7.5.1

Riguardo alle prestazioni di vecchiaia e superstiti, l'art. 44 cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede che, fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si

deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. In tal senso il Regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72 precisa che una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa (art. 36 cpv. 4). Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all'articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l'istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest'ultima istituzione (art. 36 cpv. 1).

E. 7.5.2

Di tenore analogo l'art. 50 cap. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più stati membri. Giusta l'art. 45 cap. 4 del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 il richiedente ha la possibilità di presentare una domanda sia all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo. Il cpv. 5 dispone inoltre che la data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

E. 7.5.3

Le regole di coordinamento previste dai Regolamenti, sia prima che dopo il 1° aprile 2012, si prefiggono di facilitare il compito agli assicurati sottoposti al regime pensionistico di più Stati membri, dal momento che sarà loro sufficiente introdurre la domanda di prestazioni presso l'autorità dello Stato di residenza - o di quella dello Stato alla cui legislazione è stato da ultimo soggetto - per avviare la procedura di liquidazione di tutte le prestazioni a cui hanno diritto secondo la legislazione dei differenti Stati membri (Bettina Kahil-Wolff/Pierre-Yves Greber, *Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen*, ed. Helbig & Lichtenhahn 2006, pp. 334-335; cfr. Janda in: Fuchs, *EuSozR*, Art. 50 Rn. 6). Le suddette disposizioni, che "europeizzano" l'efficacia giuridica del deposito di una domanda di prestazioni in uno Stato membro, prevedono inoltre che la data dell'introduzione di una domanda di prestazioni costituisce la data di riferimento per procedere alle operazioni di liquidazione per tutti le istituzioni chiamate a valutare il diritto alle prestazioni di vecchiaia (Francis Kessler, Jean-Philippe Lhernould, *Code annoté européen de la protection sociale*, 4ème éd., Paris 2010, ad. art. 50, p. 186; cfr. Janda in: Fuchs, *EuSozR*, Art. 50 Rn. 6). Una domanda di prestazioni depositata presso un'istituzione incompetente è trasmessa da quest'ultima all'istituzione dello stato membro a cui l'interessato è stato soggetto da ultimo (cfr. Janda in: Fuchs, *EuSozR*, Art. 50 Rn. 6).

E. 8.1

Nel caso concreto, l'autorità inferiore ha ritenuto nella decisione impugnata che l'assicurato avesse manifestato per la prima volta l'intenzione di ottenere delle prestazioni di vecchiaia il 9 aprile 2018. Per le ragioni che seguono tale conclusione non può essere seguita.

E. 8.2

Si osserva innanzitutto che A. _____ aveva annunciato la propria richiesta di prestazioni già il 2 marzo 2018, trasmettendo alla CSC il formulario per la "richiesta di versamento delle prestazioni AVS/AI su un conto bancario personale" (doc. 10). Preso atto della richiesta, l'amministrazione ha invitato il ricorrente a formulare una domanda nelle debite forme presso l'ente italiano preposto a tale scopo (doc. 11) conformemente alle disposizioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. L'interessato ha quindi presentato in data 9 aprile 2018 la domanda tendente all'ottenimento di una "pensione di vecchiaia a carico di uno stato estero" presso la competente sede INPS di B. _____ (doc. 12), che a sua volta l'ha poi inoltrata per evasione alla CSC, unitamente ai documenti giustificativi di rito (doc. 13-25). Alla luce delle disposizioni evocate sopra (cfr. consid. 7.1), determinante per stabilire la data a cui far risalire gli effetti giuridici della domanda è il momento in cui il ricorrente ha chiaramente manifestato l'intenzione di beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione sociale. Ciò indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata depositata in maniera irrita o presso un'autorità non competente a riceverla. Ne consegue che tale momento, contrariamente a quanto stabilito dall'amministrazione, sarebbe pertanto il 2 marzo 2018, piuttosto che il 9 aprile 2018.

E. 8.3

Ciò posto, occorre tuttavia rammentare che l'autorità inferiore era stata - indirettamente - chiamata a trattare il caso del ricorrente già nel maggio 2007 (doc. 4 pag. 1), momento in cui la Deutsche Rentenversicherung aveva invitato la CSC a trasmetterle la domanda di prestazioni del ricorrente e la decisione relativa all'attribuzione di una rendita in Svizzera. Tale richiesta è stata ribadita nel luglio 2007 (doc. 8). Sebbene fra la documentazione trasmessa dall'autorità tedesca unitamente a tali inviti non figurasse alcuna formale richiesta di rendita alle istituzioni tedesche, formulata dall'interessato o per esso dalla preposta sede provinciale dell'INPS, è pur vero che dal tenore dello scritto datato 23 aprile 2007 (doc. 4 p. 4), emerge in maniera evidente la volontà di quest'ultimo di beneficiare di prestazioni di vecchiaia non solo dalla preposta autorità tedesca ma anche da quella Svizzera. Egli ha infatti dichiarato nei confronti della Deutsche Rentenversicherung di "ricorrere" contro una comunicazione di quest'ultima, allegata allo scritto, di cui non vi è traccia agli atti, in quanto "ha lavorato anche in Svizzera per oltre trent'anni", trasmettendo altresì documentazione AVS, anch'essa non ad atti. Secondo questa Corte tale asserzione permetteva di presumere, alla luce del principio della buona fede, che presso tale istituzione era pendente una domanda di prestazioni di vecchiaia, che alla luce delle disposizioni di diritto europeo summenzionate andava trattata anche dalla CSC (considerando 7.5.1). Nonostante tali indizi con scritto del 23 luglio 2007 (doc. 9) la CSC si è tuttavia limitata a smentire l'esistenza di una rendita in favore del ricorrente e a negare l'esistenza di una domanda di prestazioni. Orbene, tale modo di procedere risulta scorretto sotto differenti punti di vista. Già soltanto attenendosi alle disposizioni di diritto Svizzero, alla ricezione della documentazione dalla Deutsche Rentenversicherung l'amministrazione non poteva rimanere passiva. Sebbene l'ente previdenziale tedesco non sia assimilabile a un organo di attuazione della sicurezza sociale svizzero ai sensi dell'art. 30 e 39 cpv. 2 LPGA (Kieser, Op. cit., ad art. 29, N. 45-49,

pag. 463 e ad. 39, N 17-18, p. 545), la CSC, resa attenta da quest'ultimo circa la richiesta di prestazioni in Germania, avrebbe dovuto attivarsi e svolgere degli accertamenti riguardo ai diritti pensionistici del ricorrente in Svizzera, già soltanto in virtù del principio della buona fede. A maggior ragione se si considera la regolamentazione internazionale a cui la Svizzera ha aderito a seguito della ratifica degli accordi bilaterali con la Comunità europea. All'epoca dei fatti era infatti in vigore il Regolamento (CEE) n. 1408/71 con il relativo Regolamento d'applicazione, a tenore dei quali la domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri presso cui l'assicurato potrebbe rivendicare delle prestazioni di vecchiaia (cfr. consid. 7.5.1, 7.5.3). Alla ricezione della domanda della Deutsche Rentenversicherung la CSC era pertanto tenuta ad avviare a sua volta la procedura di liquidazione dei diritti pensionistici del ricorrente o perlomeno a trasmettere la documentazione al competente istituto del luogo di residenza (INPS), il quale avrebbe proceduto a trasmettere la domanda a tutti gli stati interessati (si confronti in proposito anche doc. 11).

E. 8.4

In definitiva è pertanto al più tardi al 23 aprile 2007 che occorre far risalire la prima richiesta tendente al versamento della rendita di vecchiaia, ossia al momento della ricezione da parte della Deutsche Rentenversicherung dello scritto con cui il ricorrente ha riferito di aver lavorato per oltre trent'anni in Svizzera (doc. 4 p. 4) e dal quale si può desumere l'intenzione di beneficiare di prestazioni di vecchiaia (non essendo possibile risalire, dagli atti trasmessi alla CSC unitamente alla richiesta di informazioni, alla data del deposito della domanda di prestazioni presso l'ente previdenziale tedesco).

E. 9.1

Giusta l'art. 77 OAVS, l'assicurato che non ha ricevuto una rendita alla quale aveva diritto, può esigere dalla Cassa di compensazione il pagamento dell'importo dovutogli. È fatta riserva della prescrizione prevista all'art. 46 LAVS, che per quanto concerne il diritto al pagamento delle rendite arretrate rinvia all'art. 24 cpv. 1 LPGGA.

E. 9.2

A tenore dell'art. 24 cpv. 1 LPGGA il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il contributo doveva essere pagato. Si tratta di un termine di perenzione e non di prescrizione che concerne le singole prestazioni e non il diritto originario e che non può essere né sospeso, né interrotto, né restituito (sentenza del TF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 2.1.1; cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, NN. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350; Kieser, Op. cit., ad art. 24, N. 17 e segg., pag. 372).

E. 9.3

Trattandosi del versamento di prestazioni arretrate, il termine assoluto di perenzione di cinque anni decorre a ritroso dalla data di presentazione della nuova domanda (Kieser, Op. cit., ad art. 24, N. 28, pag. 374; Valterio, Op. cit., N. 3223 p. 872). Il Tribunale federale ha inoltre aggiunto che tale termine si applica anche nel caso in cui l'amministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta di prestazioni (DTF 121 V 195 consid. 5), come pure nel caso in cui abbia ommesso di trattare una domanda sufficientemente motivata (sentenza del TF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza anche nelle sentenze 9C_582/2007 del 18 febbraio 2008 consid. 3.4, 9C_574/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1, 9C_336/2012 del 6 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3 (non pubblicati nella DTF 139 V 289).

E. 9.4

Nel caso concreto, nel 2007 l'autorità inferiore ha erroneamente ommesso di trattare quella che avrebbe potuto e dovuto riconoscere quale domanda di prestazioni, depositata dall'assicurato presso l'ente previdenziale di un altro Stato membro. Qualora lo avesse fatto, oltre alle rendite decorrenti da aprile 2007, al ricorrente avrebbero potuto essere versate le rendite arretrate, già maturate, dal 1° febbraio 2005, momento in cui è sorto il diritto alla rendita di vecchiaia (consid. 6.3). Avendo ingiustificatamente ommesso di esaminare la domanda del 2007, la CSC si è attivata unicamente nel 2018, in occasione della nuova domanda, riconoscendo la possibilità di versare soltanto le prestazioni arretrate scadute nei cinque anni precedenti. Tale modo di procedere, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 9.3, riguardo all'applicazione del termine quinquennale di perenzione anche in presenza di un errore manifesto dell'amministrazione, deve essere confermato in questa sede.

E. 9.5

Visto quanto precede, il pagamento delle rendite arretrate in favore del ricorrente può estendersi unicamente ai cinque anni che precedono la domanda di prestazioni del 2 marzo 2018, essendo le prestazioni più vecchie - ossia quelle precedenti al 1° marzo 2013 - ormai decadute. Su questo punto il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

E. 10

Il ricorrente contesta all'autorità inferiore di non essere stato informato per tempo dei propri diritti pensionistici.

E. 10.1.1

Per l'art. 27 cpv. 1 LPGa gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Quello previsto dall'art. 27 cpv. 1 LPGa è un obbligo d'informazione generale e permanente riguardante una cerchia determinata di persone e che pertanto non deve intervenire unicamente a domanda degli interessati quanto piuttosto regolarmente e d'ufficio, ad esempio mediante il rilascio di opuscoli informativi, di direttive, di inserzioni su internet, ecc. (DTF 131 V 472 consid. 4.1; cfr. anche sentenza del TF 9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.1). Tale principio è concretizzato nell'ambito AVS/AI dall'art. 67 cpv. 2 OAVS secondo il quale le casse di compensazione cantonali devono fare, almeno una volta all'anno, delle pubblicazioni per richiamare l'attenzione degli assicurati sulle prestazioni assicurative e sulle condizioni per il loro ottenimento. Le informazioni mirate dei Cantoni, sono completate da quelle più generali fornite a livello nazionale da enti previdenziali, uffici e dipartimenti della Confederazione. L'esecuzione e la coordinazione dell'informazione generale degli assicurati incombe all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; cfr. Valterio, Op. cit., N. 3149 segg., p. 853).

E. 10.1.2

Accanto all'obbligo generale d'informazione, l'art. 27 cpv. 2 LPGa dispone un diritto individuale di consulenza, indicando che ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. L'essenza dell'obbligo di fornire consulenza da parte dell'assicuratore sociale ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPGa consiste nel rendere attenta la persona interessata del fatto che il suo comportamento potrebbe mettere in pericolo la realizzazione di uno dei presupposti del diritto a prestazioni. La norma persegue quindi lo scopo di indurre la persona a comportarsi in modo tale che una conseguenza giuridica corrispondente al fine perseguito dalla legge possa realizzarsi (DTF 131 V 472 consid. 4.3 pag. 480; cfr. anche sentenza del TF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2). La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere al fine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto (sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 con riferimenti dottrinali menzionati). L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (sentenza K 7/06 del 12 gennaio 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 pag. 53 con riferimento). Il contenuto dipende inoltre dalla situazione concreta, così come può essere riconosciuta dall'amministrazione (sentenza citata 9C_97/2009 consid. 2.2; Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, no 35, pag. 27). Secondo il Tribunale federale, infatti, fintanto che, prestando l'usuale attenzione, l'assicuratore sociale non può riconoscere che la situazione è tale da pregiudicare il diritto alle prestazioni della persona interessata, egli non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'art. 27 LPGa (DTF 133 V 249 consid. 7.2 pag. 254 segg.; si confronti anche sentenza citata 9C_97/2009 consid. 3.2). Va poi precisato che, secondo la giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore dell'art. 27 cpv. 2 LPGa l'assicuratore sociale non è più autorizzato ad avvalersi del fatto che l'interessato avrebbe potuto comportarsi adeguatamente, se non avesse ignorato la legge. In effetti l'esistenza di un obbligo di consulenza dipende dal fatto se l'assicuratore disponga, alla luce della situazione concreta di cui è a conoscenza, di indizi sufficienti, tali da imporgli di informare l'assicurato (sentenza citata 9C_97/2009 consid. 3.3 con riferimenti alla dottrina). Dall'assicuratore sociale tuttavia non ci si può aspettare che fornisca delle informazioni ritenute generalmente note. In tale ipotesi l'amministrazione rischierebbe preventivamente di sommergere l'assicurato di dati non necessari o addirittura indesiderati (sentenze 9C_894/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 pag. 132, e 9C_1005/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.2.2, in RSAS 2009 pag. 398).

E. 10.1.3

Giova ad ogni buon conto rilevare che nessun dovere d'informazione o di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGa incombe all'istituto assicurativo fin tanto che, prestando l'attenzione usuale richiesta dalle circostanze, non sia in grado di riconoscere che l'assicurato si trova in una situazione nella quale rischia di perdere il diritto alle prestazioni (DTF 133 V 249 consid. 7.2; cfr. inoltre Valterio, Op. cit., N. 3160, p. 856).

E. 10.2.1

Nell'evenienza concreta, alla luce della suesposta giurisprudenza, la contestazione dell'insorgente risulta infondata. Tutte le informazioni di cui egli necessitava per godere delle prestazioni di vecchiaia, erano infatti a sua disposizione. Avendo lavorato in Svizzera per oltre trent'anni non è né ammissibile, né verosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza dell'età di pensionamento in Svizzera o del fatto che avesse diritto a una rendita

di vecchiaia dalla Svizzera. Al raggiungimento del 65esimo anno di età egli avrebbe pertanto dovuto aspettarsi il riconoscimento del diritto alla rendita. Non ottenendo alcuna prestazione né ricevendo alcun contatto da parte della CSC, la diligenza e la ragionevolezza di cui si presume ogni persona sia dotata, avrebbero dovuto imporgli di rivolgersi all'ente previdenziale italiano preposto all'erogazione della sua pensione o a uno dei patronati attivi nell'ambito delle assicurazioni sociali, qualora non fosse stato in grado di contattare direttamente le autorità elvetiche o accedere alle numerose informazioni rilasciate dalla CSC o dall'UFAS (in formato cartaceo o on-line). Nell'ambito di una tale richiesta di informazioni il ricorrente avrebbe potuto facilmente capire come esercitare in maniera tempestiva e corretta il proprio diritto alla rendita di vecchiaia. Ciò tuttavia non è stato fatto, se non tredici anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Di un tale ritardo deve pertanto essere ritenuto responsabile unicamente il richiedente stesso.

E. 10.2.2

Resta ancora da esaminare se, prestando l'attenzione usuale richiesta dalle circostanze, l'autorità inferiore avrebbe potuto, già prima della domanda di rendita del 2 marzo 2018 con cui l'interessato ha manifestato la propria pretesa, riconoscere che quest'ultimo si trovasse in una situazione nella quale rischiava di perdere il diritto alle prestazioni. Il ricorrente non era infatti né beneficiario di una rendita per superstiti, né tantomeno di altre prestazioni dell'assicurazione AVS/AI. Fino al 2007, al di fuori del conto individuale AVS, l'amministrazione non disponeva di alcuna informazione supplementare che lo riguardava, come ad esempio l'esistenza in vita, la capacità di discernimento o l'indirizzo di residenza o domicilio, né in concreto disponeva di alcun incarto. In assenza della richiesta di informazioni proveniente dalla Deutsche Rentenversicherung (doc. 4), a ben vedere neppure avrebbe avuto particolari ragioni per allestirne uno. Da maggio 2007 tuttavia, ossia dalla ricezione della suddetta richiesta d'informazioni, l'amministrazione avrebbe dovuto avviare la procedura di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia spettanti all'assicurato. Ciò non è stato fatto visto che è stato a torto ritenuto non sussistere alcuna valida domanda di prestazioni. Ad ogni buon conto, a partire da tale momento la CSC avrebbe potuto e dovuto rendersi conto del fatto che il ricorrente, restando inattivo, rischiava di subire un danno pensionistico. Essa avrebbe pertanto dovuto prendere contatto con lui rendendolo attento circa tale eventualità. Tale obbligo, invero, risulta mitigato dal fatto che nel 2007 l'assicurato risultava essere rappresentato da un patronato, al quale incombeva in prima battuta il compito di informare efficacemente il proprio mandante dei suoi diritti pensionistici (doc. 4 p. 4). Per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2.; 8C_984/2008 dell'11 mag-gio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2.; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222).

E. 10.3

Sia quel che sia, la questione può rimanere indecisa, dal momento che la sua risoluzione non muterebbe l'esito della presente vertenza. In virtù della giurisprudenza citata sopra (consid. 9.3), infatti, anche in presenza di un errore o di un'omissione dell'amministrazione non sarebbe comunque possibile impedire l'insorgere della perenzione del diritto alle rendite maturate prima del 1° marzo 2013.

E. 11

Da quanto esposto, consegue che il ricorso va parzialmente accolto e che la decisione su opposizione impugnata va parzialmente riformata nel senso che al ricorrente va riconosciuto a decorrere dal 1° marzo 2013 il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia.

E. 12.1

Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 12.2

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentata e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.